



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2007 (06.06)
(Or. en)**

9971/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0069 (CNS)**

**VISA 167
COEST 174**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la
Comunità europea e l'Ucraina
- Adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo

1. Il 7 novembre 2005 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare con l'Ucraina un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l'Ucraina
2. Il 17 aprile 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione relativa alla firma dell'accordo.
3. Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non prendono parte all'adozione della decisione e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.

4. La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non prende parte all'adozione della decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione.
5. Si propone al Comitato dei Rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a:
- adottare, fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma del suddetto accordo che figura, previa messa a punto da parte del Gruppo dei giuristi/linguisti, nel doc. 9323/07 VISA 155 COEST 159;
 - decidere la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g) del regolamento interno del Consiglio.
